ORDINANZA N. **1** DEL **2026**

ORDINANZA DI INGIUNZIONE RIPRISTINO DEI LUOGHI
(art. 18 Legge 24 novembre 1981, n. 689)

IL DIRETTORE
DELL'ENTE PARCO DEL CONERO

Oggetto: Illecito amministrativo emesso dal Nucleo Carabinieri Forestale Conero n. 44928 e 44929 del 26/05/2026 al sig [redacted].

Con Pec nostro prot. in partenza 1512 del 13/05/2026 veniva inviato al Nucleo Carabinieri Forestale Conero il "Parere in merito all'intervento di realizzazione, in mancanza di nulla osta e Valutazione di Incidenza, di 3 terrazzamenti su prateria di interesse comunitario 6210(*) in loc. Montecolombo, sul terreno individuato al NCT del Comune di Sirolo al Foglio 5 e particella 87.".

La realizzazione dei terrazzamenti ha comportato la violazione delle seguenti norme:

1) La misura di conservazione del Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 del Conero Scheda-azione RE_02 - Divieto di modifiche all'uso del suolo nelle aree classificate come habitat di interesse comunitario tenendo

in considerazione le informazioni nei FS e le potenzialità della presenza.

2) La DGR 1471 del 2008 "Misure minime di conservazione per i Siti di Importanza Comunitaria", che prevede, per la ZSC Monte Conero, alla lett. c) è vietata la conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente di cui all'art. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04;

3) l'art. 7.1. Prati e pascoli in zone agro silvo pastorali del Regolamento del Parco che vieta "interventi di modifica colturale del suolo che potrebbero comportare anche a lungo termine una scomparsa o un degrado della prateria.";

4) Mancata richiesta del nulla osta ai sensi dell'art. 2.1 del Regolamento del Parco e di Valutazione di Incidenza; non sarebbe comunque stato possibile rilasciare il nulla osta e il parere positivo di Valutazione di Incidenza, in quanto l'alterazione della prateria di interesse comunitario non è ammessa dalle misure di conservazione e dal Regolamento;

Considerato che, il Nucleo Carabinieri Forestale Conero notificava i verbali amministrativi n. 44928 e 44929 del 26/05/2026 al sig [redacted];

Che in data 05/06/2026 (Ns. prot. 1782 dell'08/06/2026) il sig. [redacted], presentava al Parco memorie difensive (ricorso) in merito;

Con nota 2056 del 30/06/2026 il Nucleo Carabinieri Forestale Conero ha inviato al Parco sia il ricorso di cui sopra che le proprie controdeduzioni.

Con determina n. 70/2026 veniva stabilito in €1.200,00 più eventuali costi di notifica l'importo dell'infrazione e le modalità di ripristino dello stato dei luoghi.

.visti,
il co. 3 dell'art. 26 della L.R. 6/2007;
l'art. 23.4 del Regolamento del Parco;
l'art. 29 della L.R. 15/94.

ORDINA

Al Sig. [redacted] in qualità di proprietario dell'**area identificata al NCT del Comune di Sirolo al Foglio 5 e particella 87** la **messa in ripristino del danno entro il 2026**

Le modalità del ripristino sono le seguenti:

- rimozione dei materiali incongrui utilizzati per creare il ciglio dei gradoni (tondini in ferro, rete plastificata, fil di ferro plastificato e doghe in legno) e sistemazione del ciglio, attualmente con gradino verticale, in maniera tale da renderlo inclinato della stessa inclinazione della fascia di prateria rimasta intatta posta subito a valle, riportando la terra verso monte al fine di non danneggiare la fascia stessa di prateria intatta, che dovrà ovviamente rimanere tale. L'intervento quindi dovrà avvenire rimuovendo manualmente i materiali, per brevi tratti, e sistemando immediatamente il ciglio. La terra proveniente dal ciglio dovrà quindi essere distribuita sulla superficie pianeggiante dello stesso terrazzamento. Sulle superfici di terreno così sistemate, e sulle superfici pianeggianti dei terrazzamenti, dovrà essere seminato a spaglio del seme di erba medica, che grazie all'apparato radicale molto resistente stabilizzerà il terreno, lasciando poi gradualmente il posto alle specie autoctone della prateria.
- qualora risultassero presenti scarpate con pendenza superiore a 25/28°, sarà necessario proteggerne la superficie con stuoie anti erosive 100% vegetali fissate con ganci in metallo (non plastificati) da rimuovere a rinverdimento avvenuto.
- l'intervento dovrà essere effettuato al di fuori del periodo riproduttivo della fauna che va da marzo a luglio;
- fin da subito e negli anni a venire, dovrà essere garantito lo sfalcio o la trinciatura almeno una volta all'anno, al di fuori del periodo riproduttivo della fauna che va da marzo a luglio;
- nell'area dei terrazzamenti dovrà essere evitata qualsiasi attività che rischi di rallentare o compromettere il recupero della vegetazione fino a raggiungere lo stadio corrispondente alla prateria habitat 6210(*) individuato su base fitosociologica.

(rif. http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do?formato=stampa&idSegnalazione=5)

RAMMENTA

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.241/1990, i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare entro 60 gg dalla data di notifica o dalla sua piena conoscenza, ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.

Che gli atti relativi al procedimento sono disponibili e consultabili presso gli uffici dell'Ente Parco del Conero in Via Peschiera 30 a, 60020 Sirolo (AN) _ piano primo c/o Dott. Zannini Marco 071/9331161.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza per ogni effetto di legge ai sotto elencati soggetti:

Sig. [redacted] – via [redacted]

e per opportuna conoscenza a:

- NUCLEO CARABINIERI FORESTALE Stazione Conero SEDE PEC: fan43254@pec.carabinieri.it
- Presidente Ente parco del Conero, SEDE.
- Ufficio Cultura per pubblicazione albo pretorio della presente Ordinanza per 30 giorni e rimossa al termine temporale sopra detto, SEDE.

Sirolo, lì 26/08/2026

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini